



Università degli Studi di Bari

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

Emanato con D.R. n. 7772 del 22.10.1996. Modificato con DD.RR. n. 10301 del 19.10.2005; n. 976 del 31.01.2007; n. 3017 del 14.03.2007; n. 10279 del 28.07.2008; n. 329 del 31.01.2011

SOMMARIO

TITOLO I - Principi generali

TITOLO II - Fonti normative

TITOLO III - Autonomia finanziaria e contabile

TITOLO IV - Organi Centrali di Ateneo

TITOLO V - Ordinamento e organizzazione della didattica

TITOLO VI - Ordinamento e organizzazione della ricerca scientifica

TITOLO VII - Strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca

TITOLO VIII - Rapporti con l'esterno

TITOLO IX - Ordinamento e organizzazione amministrativi

TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

1. L'Università degli Studi di Bari realizza le proprie finalità di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.
2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.
3. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

Art. 2

1. L'Università assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Art. 3

1. L'Università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.
2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.

3. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attività didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.

Art. 4

1. L'Università, sede primaria dell'attività di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.
2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e garantisca nel contempo la libertà e l'autonomia dei singolo ricercatore.
3. Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.

Art. 5

1. L'Università si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo, organizzando attività di formazione ricorrente e di promozione culturale.

Art. 6

1. L'Università informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Assicura la funzionalità delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.
4. Cura la formazione del personale tecnico - amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.

Art. 7

1. L'Università, quale comunità di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni Sindacali un efficace contributo alla democraticità dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 8

1. L'Università si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.

Art. 9

1. L'Università promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione Europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

Art. 10

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e

promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo Sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II FONTI NORMATIVE

Art. 11 Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n.168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università di Bari, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
2. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facoltà e di Dipartimento.
3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica è, altresì, obbligatoria la richiesta di parere del Consiglio degli Studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposta di modifica dello Statuto.
Può, altresì, sottoporre proposta di modifica 1/3 del personale dipendente dell'Università.
5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

Art. 12 Autonomia regolamentare

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 13 Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Università. In particolare il Regolamento generale dell'Ateneo fissa:
- a) le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
 - d) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;
 - e) le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;
 - f) le forme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunità e del Nucleo di valutazione previsti dal presente Statuto;
 - g) le modalità per la revisione, senza la prescritta procedura di modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal successivo art. 24 c.5. Tale revisione è consentita esclusivamente

per attribuire autonoma rappresentanza nel Senato Accademico a settori che nel presente Statuto sono accorpate ad altri in una medesima area.

A tal fine il Regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:

- 1) i settori devono raggiungere un incremento di docenti tale da superare le 56 unità;
- 2) la nuova area deve risultare già come autonoma tra quelle approvate dal CUN;
- 3) la disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve, in ogni caso, determinare l'impossibilità di sopravvivenza autonoma di quelli originari a causa della riduzione dei docenti ad essa afferenti.

2. Il Regolamento generale di Ateneo è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento, nonché del Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica.

3. Il Regolamento generale di Ateneo è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, secondo le procedure stabilite dall'art.6, comma 10, della L. 9 maggio 1989 n.168. E' emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del MURST.

Art. 14

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.11 della L.19.11.1990 n.341, l'ordinamento degli studi dei corsi per il conseguimento dei diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresì, i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo è adottato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei modi previsti dall'art. 11 della L.341/90.

4. Il Regolamento è inviato al MURST per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 15

Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art.7, comma 8 della L. n.168/89, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa.

2. Il Regolamento è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento.

3. Il Regolamento è sottoposto al controllo del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nella forma di cui all'art.6, comma 9, della L.168/89. E' emanato con decreto del Rettore e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del MURST.

Art. 16

Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Università, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n.241, adotta il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore.

Art. 17

Regolamento del Consiglio degli Studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissati in apposito Regolamento.

2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio degli Studenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Senato Accademico. È emanato con decreto del Rettore.

Art. 18

Regolamento delle strutture periferiche

1. Le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, adottano propri regolamenti nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

2. Tali regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore.

3. In conformità a quanto previsto dall'art.11 della L. 19.11.1990 n.341, i regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche con riferimento alla condizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art.9, comma 2, lett. d) della L.19.11.1990 n.341.

4. I regolamenti di Dipartimento disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Dipartimenti, nonché le modalità di costituzione degli Organi.

Art. 19

Bollettino di Ateneo

1. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

TITOLO III

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art.20

Autonomia finanziaria e contabile dell'Università

1. L'Università ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.
2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.

Art.21

Autonomia finanziaria e contabile delle strutture

1. Alle Facoltà, ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca è attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.

TITOLO IV ORGANI CENTRALI DI ATENEO

CAPO I

Art. 22

Organi di Governo

1. Sono Organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art.23

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.
2. In particolare al Rettore spetta:
 - a) rappresentare legalmente l'Università;
 - b) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;
 - c) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore Amministrativo;
 - d) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
 - e) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
 - f) curare che siano eseguite le deliberazioni degli Organi di governo;
 - g) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo;
 - h) esercitare l'autorità disciplinare;
 - i) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attività dell'Università;
 - l) presentare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e alle altre Autorità centrali le relazioni previste dalla legge;
 - m) proporre, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo parere del Senato Accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
 - n) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilità;
 - o) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture anche didattiche e di ricerca;

p) designare un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Egli svolge, altresì, le funzioni che gli sono delegate.

3. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.

5. Su proposta del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

6. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.

L'elettorato attivo spetta:

- a tutti i professori di ruolo;
- a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
- ai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio degli Studenti;
- al personale tecnico-amministrativo e dirigente – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – i cui voti sono computati nella misura del 12,50% di quelli validamente espressi arrotondata per eccesso.

Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 24

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle strutture periferiche. Promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.

2. In particolare il Senato Accademico:

- a) predispone, sentito per gli aspetti di sua competenza il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali di cui alla L. 245/90, valutando e coordinando le proposte elaborate dai Consigli di Facoltà e di Dipartimento;
- b) promuove, sentito il Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali, ogni opportuna iniziativa diretta a garantire un equilibrato rapporto tra le risorse disponibili e gli obiettivi di qualificazione della didattica e della ricerca;
- c) determina i criteri generali per la distribuzione fra le Facoltà dei posti disponibili di professore e di ricercatore, previo parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentiti i Consigli di Facoltà interessati;
- d) assegna, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, i posti di professore di ruolo e ricercatori richiesti dalle Facoltà;
- e) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su proposta delle Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
- f) determina criteri e formula al Consiglio di Amministrazione proposte motivate per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;

- g) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche;
- h) adotta il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento;
- i) adotta il Regolamento didattico di Ateneo nei modi previsti dall'art.11 della L.341/90;
- j) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- k) esprime parere sul Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
- l) approva i regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e di ricerca nonché il Regolamento adottato dal Consiglio degli Studenti, verificandone la legittimità e il merito, nella forma della richiesta di riesame;
- m) delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio del Corso di studio interessato e sentito il Consiglio degli Studenti;
- n) autorizza, su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;
- o) autorizza, su proposta dei Consigli di Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti aventi ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale di insegnamento, secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;
- p) delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà, accertata la disponibilità delle risorse, l'attivazione dei curricula e dei Corsi di studio, nonché la loro disattivazione e, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione, la eventuale riallocazione delle risorse;
- q) delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione, l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;
- r) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione;
- s) delibera, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca nonché la modificazione e disattivazione degli stessi nel rispetto dei principi fissati nel presente Statuto;
- t) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;
- u) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate dai Dipartimenti con enti esterni, pubblici e privati, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
- v) adotta il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti;
- w) formula proposte ai fini della formazione dei bilanci di previsione;
- x) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento.

3. Al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al Senato Accademico spetta il compito di indicare, altresì, parametri di efficienza e di efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca.

4. Il Senato Accademico esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

5. Il Senato Accademico è composto da:

- a) il Rettore
- b) il Pro-Rettore
- c) i Presidi di Facoltà;
- d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Aree Scientifiche:
 - Matematica-Informatica;
 - Fisica;

- Chimica;
 - Scienze della Terra;
 - Scienze Biologiche;
 - Scienze Mediche;
 - Scienze Farmaceutiche e Veterinarie;
 - Agraria;
 - Scienze Letterarie Linguistiche e Artistiche;
 - Scienze dell'Antichità;
 - Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche;
 - Scienze Giuridiche;
 - Scienze Storiche, Politiche e Sociologiche;
 - Scienze Economiche e Statistiche;
- e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso;
- f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

6. I rappresentanti della Aree Scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati, a tempo pieno. Il procedimento elettorale deve garantire la presenza di due ricercatori e di un numero pari di professori di ruolo di I e II fascia.

7. I rappresentanti delle Aree Scientifiche, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico - amministrativo, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

8. Il Senato Accademico è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.

9. Alle riunioni del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 25 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico - patrimoniale, nonché a quella del personale tecnico - amministrativo. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) adotta il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sentito il Senato Accademico;
- b) adotta il proprio regolamento interno;
- c) adotta, sentito il Senato Accademico, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
- d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;
- e) approva i bilanci di previsione e il conto consuntivo;
- f) delibera sulle proposte motivate del Senato Accademico relative alla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale;
- g) delibera, su proposta del Direttore Amministrativo, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico - amministrativo;
- h) esprime parere al Senato Accademico in ordine alla costituzione, alla modificazione e alla disattivazione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca;
- i) delibera, su richiesta dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento interessati e previo parere conforme del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà; delibera altresì, previo parere conforme del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo

e interuniversitari;

l) delibera, su parere del Senato Accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo Regolamento;

m) provvede alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche in conformità ai criteri generali determinati dal Senato Accademico e fissa i criteri generali per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;

n) determina, sentito il Consiglio degli Studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;

o) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni;

p) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti.

q) delibera in ordine ad eventuali controversie relative all'esercizio delle attribuzioni del Direttore Amministrativo;

r) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, nomina il Direttore Amministrativo e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto.

3. Al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore;

b) il Pro-Rettore;

c) il Direttore Amministrativo;

d) quattro professori di ruolo di 1 fascia;

e) quattro professori di ruolo di II fascia;

f) quattro ricercatori;

g) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il Collegio;

h) cinque rappresentanti del personale tecnico - amministrativo;

i) un rappresentante del Governo;

l) il Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Bari, il sindaco di Bari, nonché i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e i Presidenti delle Province in cui l'Università abbia istituito corsi di laurea.

Essi concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti e votano solo sulle materie di loro pertinenza;

m) un rappresentante degli Enti promotori, se Consorzi pubblici ovvero Società a prevalente capitale pubblico per ciascuna delle sedi decentrate, che concorrano, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Università con un contributo annuo stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Tutti i rappresentanti di cui alle lettere i), l), m), devono essere cittadini che non abbiano con l'Università di Bari rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non siano studenti iscritti all'Università medesima.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo.

CAPO II

Art. 26 Organi ausiliari

1. Sono organi ausiliari il Consiglio degli studenti, il Comitato per le pari opportunità, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, l'Autorità garante degli studenti, il Nucleo di valutazione interna.

Art. 27 Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti. In particolare il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:

- a) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica;
- b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per il servizio didattico;
- c) il Regolamento didattico di Ateneo;
- d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.

2. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.

3. Il Consiglio degli studenti può formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.

L'organo destinatario di tali proposte è tenuto a discuterle entro 90 giorni.

4. Il Consiglio degli studenti è composto da:

- a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
- b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Diritto allo Studio Universitario;
- d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo Sport Universitario;
- e) il 20% dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà determinato secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art.28 Autorità garante degli studenti

1. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti è istituita l'Autorità garante degli studenti con il compito di:

- a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università.

Il Consiglio degli Studenti o singoli studenti possono rivolgersi alla Autorità garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti.

- b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero.
- c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti e del Senato Accademico;
- d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;
- e) presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti una relazione sull'attività svolta.

Gli atti dell'autorità garante non sono vincolanti.

2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 29

Comitato per le pari opportunità

1. Al fine di garantire l'uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne, è istituito un apposito Comitato con lo scopo di favorire, anche attraverso idonee iniziative di organizzazione del lavoro e dello studio, il pieno sviluppo della personalità della donna e il suo effettivo inserimento nella comunità universitaria.

2. Il Comitato avanza proposte ed esprime pareri sulle questioni che riguardano la condizione femminile.

3. I criteri di composizione del Comitato, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 30

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.

2. I criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. In ogni caso i componenti non devono avere rapporti di dipendenza né di collaborazione continuativa con l'Università.

Art. 31

Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti dell'Università, dal Rettore o da un suo delegato che lo presiede.

2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:

- a) esprime i pareri richiesti da altri Organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;
- b) promuove forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca;
- c) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Art.32

Nucleo di valutazione interna dell'Università

1. E' costituito il Nucleo di Valutazione interna dell'Università, articolato in tre sezioni: per la valutazione delle strutture amministrative, per la valutazione della didattica, per la valutazione della ricerca. Il Nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie.

2. Il Nucleo è composto da 9 esperti, anche esterni, nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere nominati per un altro quinquennio. L'eventuale compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca è svolta sulla base di criteri di efficienza e di efficacia, anche con riferimento alla corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio.

A tal fine, il Nucleo recepisce le indicazioni di osservatori nazionali e comunitari, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonché della corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio, il Nucleo recepisce altresì le indicazioni del Consiglio degli studenti.

In ogni caso il Nucleo deve privilegiare la scelta di indicatori di qualità. Il Nucleo può avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.

4. I termini per la valutazione sono fissati dalla normativa vigente o, in mancanza, dal Regolamento generale di Ateneo. Ai fini della valutazione, il Nucleo recepisce gli elementi forniti, rispettivamente, all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, da ogni struttura soggetta a valutazione e quindi procede, sulla base degli indicatori prescelti, alla verifica di congruenza tra risorse, obiettivi e risultati.

5. La relazione del Nucleo è inviata al Rettore, che provvede a trasmetterla agli Organi di governo dell'Ateneo, alle strutture soggette a valutazione, al MURST, al CUN, alla Conferenza dei Rettori.

TITOLO V

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 33

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e in conformità della legislazione vigente sul diritto agli studi universitari, organizza la propria attività e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione universitaria raccordandosi con gli indirizzi del Comitato Regionale Universitario. Tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi; assicura agli studenti le condizioni necessarie per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.

In attuazione dell'art.8 del presente Statuto, tutela, con opportune azioni positive, il diritto allo studio di studenti svantaggiati per compromissione dello stato di salute con grave, prolungata disabilità.

2. Promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli preposti al diritto allo studio.

3. Concorre all'attività di orientamento e di formazione culturale generale degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione degli stessi alle attività universitarie.

4. Può istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, borse di studio e sussidi per studenti o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini pratici.

Art. 34
Titoli di studio

1. L'Università organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche.

2. L'attività didattica si svolge nelle strutture didattiche denominate Corsi di studio e determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. L'attività didattica relativa al Dottorato di Ricerca è regolata dal successivo art.50.

Art.35
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università, secondo criteri e modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi universitari al fine di favorire, tra gli studenti, una scelta consapevole.

2. L'Università organizza, altresì, corsi di aggiornamento e formazione del proprio personale tecnico e amministrativo, previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.

3. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare e indicando il Corso di studio responsabile, di organizzare:

- a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici.
- b) corsi di perfezionamento post-laurea;
- c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
- d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
- e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

4. L'Università rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Le attività di cui al precedente comma 3 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di cui all'art.66 dei D.P.R. n.382/80.

6. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 3 sono adottate dal Senato Accademico e, previo parere del Consiglio di Amministrazione, individuano le risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.

7. L'Università favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento adottato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di

Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti.

Art. 36
Ammissione ai corsi

1. Ogni limitazione dell'accesso ad un Corso di studio, è deliberata, nei limiti consentiti dalla legge, dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della struttura didattica interessata e sentito il Consiglio degli studenti. La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra risorse disponibili e obiettivi di formazione culturale e professionale.
2. In ogni caso, le eventuali selezioni devono avvenire con modalità tali da evitare ogni forma di discriminazione, anche indiretta.
3. Le prove previste per l'accesso ad un Corso di studio devono, tendenzialmente, svolgersi in modo da consentire ai soggetti interessati la partecipazione ad analoghe prove presso altre sedi universitarie, nonché la partecipazione a quelle previste per l'accesso ad altri Corsi.

Art. 37
Autonomia didattica e libertà di insegnamento

1. L'Università, nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare, garantisce autonomia alle strutture didattiche attraverso le quali organizza la propria attività di insegnamento e formazione.
2. Le, strutture didattiche, in conformità alla normativa regolamentare, garantiscono il buon andamento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti.
3. L'attività didattica è organizzata in modo da assicurare il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
Ogni docente, nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, può determinare liberamente contenuti e metodi della propria attività d'insegnamento.

Art. 38
Articolazione dell'offerta didattica

1. L'Università articola l'offerta didattica in relazione alla diversa tipologia dei soggetti che avanzano domanda di formazione, con particolare riguardo agli studenti lavoratori; a tal fine promuove ed incentiva iniziative di sperimentazione, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
2. L'articolazione dei servizi didattici non comporta differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.

Art. 39
Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Università promuove ogni forma di collaborazione con Università italiane e straniere, ed in particolare con quelle della Unione Europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, dottorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di dottorato e post-dottorato anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale

universitario.

3. L'Università assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

Art. 40 Contratti per attività didattica

1. L'Università, nel rispetto della legislazione vigente e dei criteri soggettivi e oggettivi fissati in apposite norme regolamentari nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie, può, stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

2. Alle condizioni e nei limiti di cui al precedente comma può, altresì, stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma che abbiano ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale.

Tali contratti possono essere stipulati solo quando non sia possibile provvedere con personale docente dell'Università di Bari o di altra Università; in ogni caso non possono essere così coperti più di un quinto degli insegnamenti necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono essere deliberate dal Senato Accademico per i corsi di nuova istituzione. Tali contratti hanno la durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio.

3. I contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati su fondi propri dell'Università oppure su fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati.

4. La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare.

5. Le collaborazioni di cui ai commi precedenti non devono configurare in alcun modo prestazioni di lavoro subordinato.

Art. 41 Tutorato

1. Ciascun Corso di studio deve assicurare un servizio di tutorato finalizzato a:

- a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di stage presso enti pubblici e privati nonché della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;
- b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attività didattica;
- c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.

2. Per il perseguimento di tali finalità e in relazione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore può:

- a) avanzare ogni idonea proposta al Consiglio dei Corsi di studio;
- b) adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacità critiche di studio e di esposizione.

Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.

3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato è compito istituzionale dei professori di ruolo, dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento che svolgono compiti didattici ufficiali.

Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del Corso di studio.

4. Le modalità attuative del servizio di tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento del Corso di studio.

Art. 42 Corsi di Studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università di Bari; a ciascun Corso di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o più curricula strettamente connessi.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo renda opportuno e la disponibilità delle risorse umane e materiali lo consenta, disciplina le modalità per l'attivazione di più corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale ipotesi, il Regolamento determina, altresì, i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi Corsi.

3. I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.

4. Il Corso di studio adotta ogni deliberazione necessaria od opportuna per il buon funzionamento dell'attività didattica del curriculum o dei curricula di sua competenza. In particolare, il Corso di studio:

- a) adotta i Regolamenti di cui all'art.18, comma 3, del presente Statuto;
- b) approva annualmente i piani di studio, con relativi insegnamenti fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi di ciascun curriculum;
- c) determina il numero di ore in cui si articola ciascun corso ufficiale;
- d) delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici e la creazione di moduli didattici comuni a più insegnamenti nonché la tipologia delle forme didattiche;
- e) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;
- f) sulla base della programmazione didattica di cui alle precedenti lettere b) e d), determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza alla Facoltà le relative richieste di assegnazione;
- g) propone la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative;
- h) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;
- i) organizza il servizio di tutorato;
- l) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;
- m) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
- n) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
- o) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;
- p) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dalla disciplina regolamentare.

Art. 43 Organi del Corso di studio

1. Sono Organi del Corso di studio:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente.

2. Il Consiglio è composto:

- a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;

- b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
- c) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale;
- d) da una rappresentanza degli studenti;
- e) da una rappresentanza del personale tecnico - amministrativo.

3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con il metodo proporzionale. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di studio e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico - amministrativo è costituita da due unità elette, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attività per il Corso di studio.

5. I professori di ruolo e i ricercatori sono componenti del/dei Consiglio/i di Corso di studio nel/nei quali abbiano la responsabilità di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente la loro attività didattica; possono partecipare senza diritto di voto ai Consigli degli altri corsi nei quali comunque svolgono tale attività.

6. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c) d) ed e) del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza del Corso di studio.

8. Il Consiglio è presieduto da un professore di ruolo a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti e nominato dal Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio.

9. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il Presidente stesso, compongono la Giunta.

10. La Giunta esercita le funzioni di cui ai punti h), m), n), o) dell'art.42 comma 4 ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

Art. 44 Facoltà

1. I Corsi di studio sono raggruppati in Facoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Le Facoltà hanno autonomia organizzativa nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo; possono avere, anche con riferimento ai Corsi di studio, autonomia gestionale e di spesa nell'ambito delle risorse assegnate e nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per Facoltà, secondo le decisioni del Senato Accademico adottate previo parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentite le Facoltà interessate.

4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore è assegnato ad una Facoltà.

5. La Facoltà adotta ogni deliberazione utile alla più razionale utilizzazione, nell'attività didattica, dei

professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la Facoltà:

- a) ripartisce tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare interessato la domanda di attività didattica avanzata dai Consigli di Corso di studio, attribuendo a ciascun docente un carico didattico non inferiore a quello di un corso ufficiale;
- b) nel caso di impossibilità o difficoltà a far fronte alla domanda di cui alla lettera a), dichiara la vacanza ai fini dell'assegnazione di una supplenza; ove tale procedura dia esito negativo propone la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6. Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Consigli delle strutture interessate, la Facoltà adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo. Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attività didattica.

7. La Facoltà, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esamina le proposte ad essa avanzate dai Dipartimenti dell'Università di Bari sulla base delle proprie esigenze programmatiche, provvede:

- a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
- b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;
- c) alla chiamata dei professori di ruolo;
- d) alla chiamata dei ricercatori in procedure di trasferimento.

Per tali deliberazioni la Facoltà può chiedere il parere dei Consigli di Corso di studio interessati.

8. La Facoltà adotta, altresì, ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare l'attività didattica dei Corsi di studio ad essa afferenti. A tal fine, la Facoltà, previo parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati:

- a) propone al Senato Accademico l'attivazione dei curricula di studi e dei Corsi di studio valutando la necessità di risorse umane e materiali;
- b) propone al Senato Accademico la disattivazione dei curricula di studio e dei Corsi di studio e la riallocazione delle risorse umane e materiali divenute disponibili;
- c) propone al Senato Accademico, ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle richieste avanzate dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica con quelle della ricerca;
- d) contribuisce, per la parte di sua competenza alla elaborazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
- e) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli stessi, programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica.

9. Le Facoltà con un unico Corso di studio svolgono anche le funzioni di quest'ultimo.

Art. 45 Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:

- a) il Consiglio;
- b) il Preside;
- c) la Giunta.

2. Il Consiglio è composto:

- a) dai professori di ruolo e dai ricercatori assegnati alla Facoltà;
- b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
- c) da una rappresentanza degli studenti;

d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con metodo proporzionale; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio della Facoltà e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico - amministrativo è composta da tre unità elette tra il personale tecnico - amministrativo assegnato ai Servizi della Facoltà.

5. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

6. La composizione del Consiglio di Facoltà è unica, articolandosi secondo quanto definito dai commi 2 e 5 del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'art.44, commi 5, 6 e 7, sono adottate dai professori di I fascia per le decisioni relative ai professori di I fascia; dai professori di I e II fascia per le decisioni relative ai professori di II fascia; dai professori di I e II fascia e dai ricercatori per le decisioni relative ai ricercatori.

Ai fini della determinazione dei quorum di validità delle sedute e delle deliberazioni si fa riferimento alle specifiche componenti aventi diritto al voto.

7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza della Facoltà.

8. Il Consiglio di Facoltà è presieduto da un professore di I fascia a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e nominato dal Rettore.

Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio stesso.

9. Il Consiglio di Facoltà su proposta del Preside, nomina alcuni suoi componenti che, con il Preside, compongono la Giunta. Il numero dei componenti la Giunta è fissato dal Regolamento di Facoltà.

10. La Giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Facoltà.

TITOLO VI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 46 Ricerca Scientifica: Principi Generali

1. L'attività di ricerca è compito istituzionale di ogni professore di ruolo e ricercatore universitario ai quali l'Università assicura l'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata.

2. L'Università provvede a far conoscere i risultati della propria attività scientifica rendendone agevole l'accesso a chiunque ne abbia interesse, salvi i limiti di cui all'art.58.

Art. 47 Strutture di ricerca

1. Per l'organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca scientifica l'Università di Bari si articola in Dipartimenti e Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca. Possono anche essere costituiti Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Università e di altri Enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

2. E' vietata la costituzione di nuovi Istituti.

Art. 48
Dipartimento

1. Il Dipartimento è, di norma, la struttura organizzativa dell'attività di ricerca di professori di ruolo e ricercatori afferenti ad uno o più settori scientifico-disciplinari appartenenti alla medesima area CUN. È fatta salva la possibilità di afferenza al Dipartimento per i professori di ruolo e i ricercatori di aree diverse, nella misura massima del 15% dei componenti.

2. Al fine di consentire intersezioni scientifiche e disciplinari convergenti sul medesimo ambito tematico, il Dipartimento può in alternativa essere la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca appartenenti ad aree CUN diverse, omogenei per fini o per metodi.

3. I professori di ruolo e i ricercatori universitari di un Dipartimento Universitario afferiscono, di norma, allo stesso Dipartimento ad Attività Integrata costituito dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari. In tali Dipartimenti Universitari confluiscono uno o più Dipartimenti ad Attività Integrata.

4. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni.

5. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.

In particolare il Dipartimento:

- a) formula richiesta motivata e documentata di attivazione di indirizzi e scuole di dottorato di ricerca;
- b) organizza, in conformità alla disciplina regolamentare, indirizzi e scuole di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attività didattiche affidate alla responsabilità del collegio dei docenti di cui all'art. 50;
- c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri;
- d) concorre alle attività didattiche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali al fine del miglior svolgimento delle stesse;
- e) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
- f) organizza, altresì, le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore o ricercatore quale responsabile;
- g) avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che vengono trasmesse alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze della didattica;
- h) sulla base del piano di sviluppo della ricerca e di programmi di supporto alla didattica, avanza proposte alle Facoltà sulla destinazione di posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e può esprimere parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facoltà;
- i) esprime parere sui provvedimenti, di competenza della Facoltà, relativi alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori
- j) esprime parere sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà;
- k) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

6. Il Dipartimento avanza richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca previa valutazione da parte del Senato Accademico, di risorse logistiche e finanziarie per il proprio funzionamento. Avanza, altresì, richiesta di personale tecnico-amministrativo necessario al conseguimento dei propri obiettivi.

7. Ciascun professore e ricercatore opta per un Dipartimento nei limiti delle previsioni di cui al primo comma. Nell'ipotesi di Dipartimento di cui al comma 2, i rispettivi atti costitutivi devono prevedere l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli optanti. Afferenze di professori di ruolo e ricercatori non appartenenti a uno dei settori scientifico-disciplinari sono consentite previa modifica degli obiettivi scientifici e integrazione dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento.

8. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico. La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, è presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire.

Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.

9. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa. Ad essi è assegnato idoneo personale tecnico-amministrativo adeguato alle attività di ricerca e di didattica previste.

10. La ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, è collegata con quella delle strutture didattiche interessate.

11. Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

12. La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.

13. Non è consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 40 di cui almeno 1/3 professori. Un Dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 40 per tre anni accademici consecutivi, ovvero il numero dei professori di ruolo diviene inferiore a 1/5 per tre anni accademici consecutivi.

Art. 49

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- c) da una rappresentanza dei dottorandi;
- d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica.

I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonché le modalità per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.

4. Il Direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto rettorale. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. La Giunta è composta di norma per un terzo da professori di ruolo di I fascia, per un terzo da professori di ruolo di II fascia e per un terzo da ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

L'elezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo le modalità definite dal Regolamento di ciascun Dipartimento che stabilisce, altresì, il numero dei membri della Giunta.

La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

7. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.

Art. 50 Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca si svolgono all'interno di uno o più Dipartimenti sotto la responsabilità didattica di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e, ove consentito dalla normativa vigente, anche da ricercatori di Enti di ricerca.

2. Possono far parte del Collegio e svolgere attività didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Università italiane e straniere.

3. Le competenze del Collegio dei docenti sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 51 Dipartimenti interuniversitari

1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università di Bari, le altre Università federate, nonché ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

Art.52 Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca

1. Per attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o Interuniversitari di Ricerca.

2. La costituzione di un Centro di Ricerca interdipartimentale proposta dai dipartimenti interessati è deliberata dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico indica anche la data di attivazione. I Centri Interuniversitari sono costituiti con atto convenzionale approvato dagli Organi di governo delle Università interessate.

3. Partecipano all'attività dei Centri professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico - amministrativo appartenenti, di norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.

4. I Centri hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

TITOLO VII

STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Art. 53

Centri di servizio di Ateneo e Interuniversitari

1. Per le attività di ricerca e formative che interessano l'Università nel suo complesso e che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo.

2. L'attivazione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di funzionamento dei Centri nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

3. E' consentita, altresì, la costituzione di Centri di servizio tra l'Università di Bari e altri Istituti universitari della medesima località, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

Art. 54

Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà

1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonché per l'organizzazione e l'erogazione di servizi che interessano più Dipartimenti o più Facoltà, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interfacoltà di sostegno a particolari settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica.

2. L'attivazione di tali Centri è deliberata, su proposta dei Consigli di Dipartimento o dei Consigli di Facoltà interessati, dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità fissate nel Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di tali Centri nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 55

Sistema informativo di Ateneo

1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attività dell'Università e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attività universitarie, è istituito il Sistema informativo dell'Università di Bari.

2. La realizzazione di tale sistema è affidata ad un apposito Centro di servizio costituito secondo i

criteri e le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 56

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. E' istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione, nonché la possibilità di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università e la diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo si articola in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo e controllo ed una struttura di gestione.
3. L'organizzazione e il funzionamento dei diversi livelli del Sistema bibliotecario di Ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 57

Aziende e Musei scientifici

1. Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica, il Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Aziende e Musei scientifici, nonché di altre strutture di rilevante interesse comune.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 58

Contratti e convenzioni

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
2. Contratti e convenzioni con Enti esterni, pubblici o privati, che prevedano di mantenere riservati i risultati delle ricerche per periodi di tempo superiori a dieci anni possono essere stipulati dai Dipartimenti interessati soltanto se preventivamente autorizzati dal Senato Accademico.
3. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art.59

Agenzia per i rapporti con l'esterno

1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati è istituita un'Agenzia per i rapporti con l'esterno. L'Agenzia:
 - a) cura l'anagrafe aggiornata delle ricerche e delle attività scientifiche e tecniche dell'Università di Bari e promuove la diffusione delle relative informazioni;
 - b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un

- Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo;
- c) assiste professori di ruolo e ricercatori nella definizione delle convenzioni con l'esterno;
 - d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
 - e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;
 - f) promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

La costituzione dell'Agenzia per i Rapporti con Esterno ed il relativo regolamento sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

2. L'Agenzia opera come struttura di staff del Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.

La direzione è affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico - amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.

L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

Art. 60 Policlinico universitario

1. L'Università riconosce nel Policlinico Universitario lo strumento ottimale per l'espletamento delle attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia. A tal fine, secondo le modalità della normativa vigente, ne favorisce la costituzione ai sensi del comma 5 dell'art.4 del D.L.vo 517/93.

2. In ogni caso, la partecipazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale, alla elaborazione dei piani sanitari regionali, alla formazione in ambito regionale e, ove necessario, interregionale degli specializzandi, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione è regolata da appositi protocolli d'intesa Università-Regione.

Tali protocolli e quelli attuativi con strutture del Sistema Sanitario Nazionale sono sottoposti, ogni due anni, a verifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le altre Facoltà interessate. In ogni caso, l'Università assicura i servizi essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 61 Osservatorio

1. L'Università promuove e organizza, valendosi della collaborazione delle altre Università pugliesi e dell'Ente Regione, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di:

- a) valutare le prospettive del mercato di lavoro;
- b) indicare le opportunità esistenti nei vari settori.

TITOLO IX ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI

Art. 62 Principi e Criteri direttivi

1. L'Università conferma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di

autonomia, economicità, funzionalità ed imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico.

2. Attua il decentramento delle funzioni amministrative distinguendole tra quelle proprie dell'Amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture didattiche e di ricerca.

3. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.

4. Assicura la formazione permanente del personale tecnico-amministrativo con un programma annuale finalizzato al perseguimento di più elevati standards di produttività ed efficienza. Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale sono determinate, sentite le rappresentanze dei lavoratori, tenendo conto della normativa vigente.

5. I criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Il modello organizzativo dell'Università si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unità operative.

Art. 63

Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa Regolamentare, delle deliberazioni degli Organi di governo, delle direttive del Direttore Amministrativo.

2. In conformità alla normativa statutaria e regolamentare, ai responsabili che rivestono qualifica dirigenziale spettano, altresì, in quanto applicabili, le competenze di cui all'art.17 del D.L.vo 29/93 come successivamente modificato.

3. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio deve essere assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.

4. Essi sono direttamente responsabili della correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa e della efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

5. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere forme collegiali, settoriali od intersettoriali di collegamento tra le diverse strutture dell'Università allo scopo di coordinarne l'attività.

Art. 64

Funzioni dei Dirigenti

1. Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto un dirigente.

2. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami, o corso-concorso selettivo riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente. Nei casi previsti dalla legge la qualifica si può conseguire anche tramite concorso per titoli integrato da un colloquio. La natura e le modalità delle prove di esame e dei colloqui sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 65

Incarico e attribuzioni dei Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione Centrale. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli Organi di governo e alle strutture didattiche o di ricerca.

2. Il Direttore Amministrativo in particolare:

a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;

b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

d) è, altresì, responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;

e) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;

f) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;

g) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

i) adotta, nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente Statuto, delle deliberazioni degli Organi di governo e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dal precedente art.25, comma 1, lett. f); propone al Rettore l'adozione degli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;

l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

m) propone al Consiglio di Amministrazione il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

n) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico amministrativo;

o) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di sua competenza, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Università; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;

p) stipula i contratti e le convenzioni con esclusione di quelli di competenza del Rettore e di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e la didattica.

3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.

4. L'incarico di Direttore Amministrativo può essere conferito ad un dirigente dell'Università di Bari o di altra Università, ovvero di altra Amministrazione Pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore. L'incarico ha durata di 3 anni e può essere

rinnovato.

6. Il Direttore amministrativo designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Consiglio di Amministrazione può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore Amministrativo in caso di gravi irregolarità nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66 Definizioni normative

1. Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione professori di ruolo, si intendono inclusi i professori fuori ruolo salvo che non sia diversamente previsto; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 67 Professori incaricati stabilizzati

1. I professori incaricati stabilizzati, fino alla cessazione, conservano le prerogative loro attribuite dalla normativa vigente.

Art. 68 Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

- a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;
- b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indefettibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore;
- c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato;
- d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;
- e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata. In ogni caso, la durata del mandato deve riferirsi almeno ad un intero triennio accademico.

Art. 69
Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che io stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 70
Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, pro-Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio non sono cumulabili.
2. Le cariche di Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio sono incompatibili con quelle di componente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 71
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quelle per la cui attuazione è richiesta l'adozione della normativa regolamentare.
3. Prima dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo i Corsi di studio dell'Università di Bari sono quelli attivati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 72
Emanazione dei Regolamenti

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati i Regolamenti di Ateneo.
2. Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli Organi di Ateneo, le norme regolamentari ancora vigenti in quanto compatibili con la disciplina statutaria.

Art. 73
Prima costituzione degli Organi collegiali di governo

1. In deroga a quanto previsto dall'art.13, comma 1 del presente Statuto, per la prima costituzione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento, il Rettore, sentito il Senato Accademico in carica, determina, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modalità per l'elezione delle rappresentanze nei suddetti Organi collegiali, nonché per la prima elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario e nel Comitato per lo sport universitario. Nei trenta giorni successivi il Rettore, con proprio decreto, indice le relative elezioni.

Art. 74
Scadenze temporali

1. Il Rettore, i Presidi di Facoltà, i Presidenti e i Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione.

2. I titolari delle cariche elettive di cui al precedente comma 1, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ricostituito nella composizione prevista dal presente Statuto, provvede, entro tre mesi dal suo insediamento, alla nomina del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art.64 del presente Statuto.

Art. 75

Dipartimenti, Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, ed altri Centri di ricerca

1. I Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali di ricerca e Interuniversitari, e gli altri Centri di ricerca, comunque denominati, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni del presente Statuto.

Art. 76

Centri di servizio

1. I Centri di servizio Interuniversitari, di Ateneo, Interdipartimentali e Interfacoltà esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni del presente Statuto.

Art. 77

Istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto i docenti afferenti agli Istituti ancora esistenti confluiscono in Dipartimenti già costituiti o di nuova costituzione.

2. Alla scadenza dei tre anni il Senato Accademico provvede alla disattivazione degli Istituti ancora esistenti, collocando contestualmente nei Dipartimenti costituiti i professori e i ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, provvede inoltre ad attribuire ai Dipartimenti le risorse e il personale tecnico - amministrativo degli Istituti.

Norme di adeguamento e scadenze temporali relative agli artt. 48 e 51

1. Le strutture dipartimentali si adeguano alle presenti disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle modificazioni dello Statuto dell'Università.

2. Le strutture dipartimentali che insistono nelle sedi decentrate ove sono costituite Facoltà, si adeguano alle presenti disposizioni entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle modificazioni dello Statuto dell'Università.

3. Decorso il termine di cui ai commi precedenti, le strutture che non si siano adeguate alle nuove disposizioni sono disattivate e i docenti coinvolti dovranno optare per altro Dipartimento.

4. Il rispetto del numero minimo di docenti afferenti previsto per i Dipartimenti dovrà essere verificato all'atto della costituzione, non computandosi nel numero i docenti che cessino dal servizio, per raggiunti limiti di età ed indipendentemente da eventuali prosecuzioni del rapporto, entro il 31 ottobre 2012.

5. Nelle more della costituzione dei Dipartimenti ad Attività Integrata presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico di Bari", ai fini della determinazione della composizione dei Dipartimenti Universitari, di norma si fa riferimento alle Unità Operative Complesse.